

Il "Decreto RSPP", n. 195/2003: novità e prospettive

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 23 giugno 2003 n. 195 contenente "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per l'individuazione delle capacità e dei requisiti professionali richiesti agli addetti ed ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori, a norma dell'articolo 21 della legge 1° marzo 2002, n. 39".

Si ricorda che la modifica legislativa è stata effettuata per dare attuazione alla sentenza della Corte di Giustizia di Lussemburgo del 15 novembre 2001 che ha condannato il nostro Paese per non aver individuato, conformemente alle indicazioni della Direttiva 89/391/CEE, recepita con il D.Lgs. 626/1994, le capacità e le attitudini che devono possedere i soggetti designati per i servizi di protezione e prevenzione aziendale, da cui la modifica e il nuovo articolo 8-bis.

Il D.Lgs. 195/1993 è entrato in vigore il 13 agosto 2003, ed ha introdotto molte novità sia per i "nuovi" che per i "vecchi" incaricati a svolgere come dipendenti o consulenti esterni le figure di "Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione" (RSPP) o di "Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione" (ASPP) - cfr. artt. 8 e 9 del D.Lgs. 626/1994.

Si ricorda che nulla cambia per coloro che sono Datori di Lavoro e svolgono direttamente i compiti di RSPP (art. 10 del D.Lgs. 626/1994).

Requisiti per i "nuovi" RSPP e gli ASPP

Gli RSPP e gli ASPP devono essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, oltre che ad essere in possesso di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione ("nuovi" corsi), che devono essere adeguati alla natura dei rischi lavorativi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle specifiche attività lavorative. In aggiunta per gli RSPP i contenuti dei corsi dovranno comprendere anche nuovi argomenti di natura ergonomica e psico-sociale, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. I corsi di aggiornamento dovranno essere almeno quinquennali.

È compito della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definire le linee guida e i requisiti minimi dei corsi di formazione succitati e individuare i soggetti formatori abilitati, oltre a quelli previsti per legge dal decreto (le Regioni e le Province Autonome, le Università, l'ISPESL, l'INAIL, l'Istituto Italiano di Medicina Sociale, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile,

l'Amministrazione della Difesa, la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, le Associazioni Sindacali dei Datori di Lavoro o dei Lavoratori o dagli Organismi Paritetici).

Si evidenzia che possono organizzare i "nuovi" corsi di formazione per RSPP e ASPP solo i soggetti elencati per legge e succitati: gli altri, quali ad es. gli Ordini Professionali e le Associazioni Professionali, dovranno chiedere ed ottenere opportuna autorizzazione, secondo regole che sono ancora da definire.

Ad oggi l'incertezza maggiore tra i Datori di Lavoro e tra gli "addetti ai lavori" è quella relativa alla tipologia e la durata dei "nuovi" corsi e della validità o meno dei corsi già fatti.

Requisiti per i "vecchi" RSPP e gli ASPP - Norma transitoria e clausola di cedevolezza

Gli RSPP e gli ASPP già in carica alla data del 13 agosto 2003 devono dimostrare di svolgere l'attività da almeno 6 mesi e conseguire un attestato di frequenza ai "nuovi" corsi di formazione entro il 13 agosto 2004. Qualora entro tale data, non si sia ancora provveduto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano all'individuazione degli indirizzi e dei requisiti minimi dei corsi, i "vecchi" RSPP e gli ASPP potranno frequentare i corsi non appena verranno attivati.

Il requisito di svolgere l'attività di RSPP o ASPP da almeno 6 mesi sarà dimostrato dagli atti aziendali quali ad esempio: formale nomina, comunicazione ex art. 8, comma 11, del D.Lgs. 626/1994, indicazione della funzione svolta nel documento di valutazione dei rischi, contratto, lettera di incarico, o tramite ogni altra documentazione atta a dimostrare il periodo di attività richiesta.

Chi sarà nominato RSPP o ASPP tra il 13 agosto 2003 e il 13 agosto 2004, in attesa dei "nuovi" corsi (che dovrà comunque frequentare una volta istituiti), dovrà essere dotato di diploma di istruzione secondaria superiore ed aver frequentato corsi organizzati da enti e organismi pubblici o altri soggetti ritenuti idonei dalle regioni, rispondenti al DM 16.01.1997, il quale riporta i contenuti e le durate dei corsi di formazione per i Datori di Lavoro che assumono l'incarico di RSPP - 16 ore minime).

Si sottolinea che anche questi corsi "transitori" dovranno essere organizzati da da enti e organismi pubblici o altri soggetti ritenuti idonei dalle regioni.

Esclusione dai nuovi corsi di formazione

Non sono tenuti a seguire i nuovi corsi di formazione coloro che sono in possesso di laurea triennale di "Ingegneria della sicurezza e protezione" o di "Scienze



della sicurezza e protezione” o di “Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro”. I succitati soggetti dovranno invece frequentare i corsi di formazione con periodicità quinquennale.

Sanzioni

Le sanzioni per le violazioni alle norme del decreto legislativo in commento, sono già individuate dall’art. 89 comma 1 del D.Lgs. 626/1994 (art. 4 comma 4 lett. a).

Commento

Non è facile individuare e definire per legge i requisiti professionali e le capacità dei RSPP e degli ASPP in modo che siano adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, in quanto la sicurezza e l’igiene sul lavoro sono materie pluridisciplinari, ampie, complesse e ogni azienda ha problemi di natura riconducibile talvolta alla casistica

della categoria di appartenenza, ma spesso specifiche problematiche operative.

ing. Ugo Fonzar

Bibliografia

- Decreto Legislativo 23 giugno 2003 n. 195 contenente “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per l’individuazione delle capacità e dei requisiti professionali richiesti agli addetti ed ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori, a norma dell’articolo 21 della legge 1° marzo 2002, n. 39”
- Circolare prot. n. 22522/rla/195 - Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro - DIV.VII - Decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195. Chiarimenti interpretativi.
- Conferenza di Unindustria PN - 14 ottobre 2003 - “Responsabili ed Addetti al S.P.P.: riflessioni sul ruolo alla luce del nuovo Decreto Legislativo 23.6.2003, n. 195” - ing. Carlo Concini - Ecologia & Sicurezza, Electrolux SpA
- Circolare n. 17620 dell’1.08.2003 di Confindustria
- Il “Decreto RSPP”, n. 195/2003: Novità e prospettive” - Rino Pavanello, Segretario Ass. ambiente e Lavoro